



COMUNE DI ARDEA

Città Metropolitana di Roma Capitale

ORDINANZA DEL SINDACO

Numero 176 del 20-06-2023

OGGETTO: CRISI IDRICA: LIMITAZIONE UTILIZZO E CONSUMO ACQUA POTABILE DURANTE LA STAGIONE ESTIVA 2023.

Premesso che con nota Prot. n. 0273680/23 del 03.05.2023 di ACEA ATO2 S.p.A. Sostenibilita' e Rapporti con il Territorio ATO2, acquisita in atti al Prot. n. 49116/2023 del 16.06.2023, in cui si relaziona delle analisi degli andamenti pluviometrici osservati e degli idrogrammi sorgivi per i principali acquiferi di Acea Ato2 e si registra anche per l'anno in corso un significativo deficit riguardo ai cumulati pluviometrici e di conseguenza le relative portate minime dalle fonti di approvvigionamento gestite;

Considerato che, essendo all'inizio della stagione estiva e che in l'Italia, soprattutto le regioni del Centro e del Sud, sono interessate da un periodo di siccità, stando alle previsioni meteo diffuse dall'Aeronautica Militare, ed imminente innalzamento delle temperature al di sopra della norma per il periodo di riferimento;

Preso atto che, nonostante gli interventi strutturali predisposti da Acea Ato2 per la riduzione significativa dei prelievi di risorsa dall'ambiente e dunque la limitazione delle eventuali criticità di approvvigionamento idrico, anche nel periodo siccitoso in corso, si rende necessario porre dei limiti ad eventuali utilizzi impropri della fornitura idrica diversa da quella potabile;

Dato atto che, un utilizzo indiscriminato dell'acqua, soprattutto in questo periodo di grave crisi idrica, comporta un depauperamento delle sorgenti e dei bacini idrografici, oltre al rischio di una distribuzione dell'acqua non uniforme;

Ritenuto doveroso intervenire in merito, al fine di garantire a tutta la cittadinanza di Ardea una corretta fornitura di acqua;

Atteso che, l'art. 144 del D. lgs. n. 152 del 03/04/2006 e s.m.i. evidenzia come le acque siano *"una risorsa che va tutelata ed utilizzata secondo criteri di solidarietà"*, sottolinea che qualsiasi loro uso debba essere effettuato *"salvaguardando le aspettative ed i diritti delle generazioni future a fruire di un integro patrimonio ambientale"* e rimarca come il loro utilizzo diverso dal consumo umano sia consentito *"nei limiti nei quali le risorse idriche siano sufficienti e a condizione che non ne*

pregiudichino la qualità";

Preso atto che:

- L'art. 2, comma 8, della L.R. n. 5 del 04/04/2014 e s.m.i. precisa che " *L'uso dell'acqua per l'alimentazione, l'igiene e la cura umana è prioritario rispetto agli altri usi del medesimo corpo idrico superficiale o sotterraneo e come tale, deve essere sempre garantito, secondo le disposizioni dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), anche attraverso politiche di pianificazione degli interventi che consentano reciprocità e mutuo aiuto tra bacini idrografici con disparità di disponibilità della risorsa*";

- Il medesimo comma 3 dell'art. 2 della su citata L.R. ribadisce che: " *Ai sensi dell'art. 144, comma 4, del D.lgs. 152/2006, gli altri usi sono ammessi quando la risorsa risulta sufficiente e a condizione che non ledano la qualità dell'acqua per il consumo umano*";
- L'art. 2, comma 4, della richiamata L.R. n.5/2014 rimarca che: " *L'uso dell'acqua per l'agricoltura e l'alimentazione animale è prioritario rispetto agli altri usi, ad eccezione di quello di cui al comma 3*";

Visti:

- Il D.lgs. n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i.;
- Il D.lgs. n. 152 del 03/04/2006 e s.m.i.;
- La L. R. n. 5 del 04/04/2014 e s.m.i.;
- Lo Statuto Comunale;

ORDINA

Per le premesse sopra richiamate, che formano parte integrante e sostanziale del presente atto, con decorrenza dalla data di pubblicazione dell'ordinanza e fino al 30 settembre 2023, **il divieto di utilizzo dell'acqua potabile erogata dall'acquedotto pubblico nei seguenti casi:**

1. Uso diverso rispetto a quanto previsto dal contratto di fornitura con la concessionaria per il Servizio Idrico Integrato;
2. Riempimento di vasche e piscine, anche da giardino;
3. Lavaggio di automezzi, cicli e motocicli;
4. Irrigazione di giardini e orti, lavaggio di strade, selciati, piazzali e altre aree similari e, comunque, per qualsiasi utilizzo diverso da quello non riconducibile strettamente all'uso personale;
5. Uso ludico;
6. Prelevamento dell'acqua potabile dalle fontanelle pubbliche per usi non diretti e immediati, ma anche per riempire cisterne o botti o per rifornire locali e aree private mediante l'utilizzo di tubi di gomma e altro materiale;

DISPONE

Che i prelievi di acqua dalla rete idrica siano consentiti esclusivamente per i normali usi domestici e ai fini igienico sanitari, ovvero per le attività regolarmente autorizzate, le quali necessitano dell'uso di acqua potabile;

AVVERTE

- a. Che il controllo sul rispetto della presente ordinanza è demandato alla Polizia Locale con

- l'eventuale supporto di tecnici incaricati dal gestore del Servizio Idrico Integrato, che eventualmente potranno a loro volta avvalersi del supporto operativo dell'organo di Polizia;
- b. Che, fermo restando possibili condotte rilevanti sotto il profilo penale o amministrativo eventualmente riscontrate, le violazioni alle disposizioni inserite nella presente Ordinanza Sindacale, ai sensi dell'art. 7-bis del D.lgs. 267/2000 e s.m.i., comporteranno l'applicazione di sanzioni amministrative comprese tra 25,00 Euro e 500,00 Euro;
- c. Che, in caso di accertata e ripetuta violazione di quanto disposto con la presente Ordinanza, oltre all'applicazione della massima sanzione pecuniaria verrà proposta denuncia alla Procura della Repubblica competente per l'avvio del procedimento penale a tutela del pubblico interesse nei confronti di chi abbia così recato un grave danno alla collettività;

DISPONE

- I. La notifica della presente ordinanza a tutta la cittadinanza mediante affissione all'Albo Pretorio online, tramite la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente e attraverso la diffusione sugli organi di informazione del territorio;**
- II. La notifica della presente ordinanza effettuata dai messi comunali di Ardea a:
- Alla Prefettura di Roma, pec: protocollo.prefrm;
 - Alla Tenenza dei Carabinieri di Ardea, pec: trm26069.carabinieri.it
 - Alla Stazione dei Carabinieri di Tor San Lorenzo, pec: trm26943.carabinieri.it
 - o - Alla Polizia Locale di Ardea, con sede in Ardea Via Laurentina Km. 32,00;
 - Alla Acea Ato 2 S.p.A. pec: acea.ato2.aceaspa.it;
 - Alla Società Idrica S.p.A. pec: idricaspa.idricaspa.com ;

AVVERTE

Che a norma dell'art.6 della Legge n. 241/1990, il responsabile del procedimento è l'Arch. Claudio Sciacchitano, in qualità di Responsabile del Servizio Ambiente e Posizione Organizzativa con delega di firma esterna, dell'Area IV Servizio Ambiente del Comune di Ardea;

Che avverso il presente provvedimento è ammesso ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge n. 241/1990, il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro il termine di sessanta giorni dalla data di notificazione, oppure il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni decorrenti dalla data della notificazione del presente provvedimento.

Di provvedere all'immediata pubblicazione della presente ordinanza mediante affissione all'albo pretorio comunale on-line per la durata di quindici giorni.

Dispone, inoltre, che copia della presente torni all'Ufficio emittente completa di relata di notifica agli interessati.

Ardea, 20-06-2023

IL IL SINDACO
MAURIZIO CREMONINI

